

NESSUN OBBLIGO DI ACCETTARE L'INCARICO DI COMMISSARIO DOPO LA FINE DEL CONTRATTO DI SUPPLENZA

Nomine agli esami di stato, precari liberi di rifiutare

DI MARCO NOBILIO

I docenti precari con contratto fino al 30 giugno, che insegnano materie che rientrano nei programmi di insegnamento dell'ultimo anno delle superiori, sono obbligati a presentare la domanda per partecipare agli esami di stato in qualità di commissari esterni. Ma non sono obbligati ad accettare l'eventuale nomina. L'obbligo di presentazione della domanda rileva da una previsione contenuta nella circolare 4537 del 16 marzo scorso. Ma siccome l'eventuale nomina non può che avvenire dopo la cessazione del rapporto di lavoro, gli interessati non sono vincolati ad

accettarla. Per partecipare agli esami di stato in qualità di commissari esterni, infatti, i docenti interessati dovrebbero stipulare con l'amministrazione un ulteriore contratto a tempo determinato. Contratto che, per sua natura, sarebbe l'effetto dello scambio tra la proposta dell'amministrazione e l'accettazione (libera) del docente destinatario della proposta. E che potrebbe risultare economicamente svantaggioso.

I docenti precari, infatti, maturano il diritto all'indennità di disoccupazione per il periodo immediatamente successivo alla cessazione del rapporto. E la prosecuzione del rapporto di lavoro, da una parte determinerebbe la cessazione del diritto per

il periodo in cui il docente è al lavoro. E dall'altra potrebbe comportare una perdita salariale pari alla differenza tra l'importo della retribuzione (che potrebbe essere anche inferiore a quello del contratto precedente) e le spese collegate alla trasferta. Fermo restando, però, che nel periodo di lavoro relativo agli esami di stato il docente maturerebbe anche la retribuzione previdenziale che, invece, non è prevista per il periodo di disoccupazione. Resta il fatto, però, che qualsiasi lavoratore, una volta cessato il rapporto di lavoro, è liberato da ogni sorta di vincolo nei confronti del datore di lavoro.

Pertanto, il docente precario licenziato, che abbia forzatamente

presentato la domanda di partecipazione agli esami di stato in qualità di commissario esterno, avrebbe pieno titolo a rifiutare una ulteriore proposta di assunzione. E l'amministrazione non avrebbe nemmeno il potere di applicare eventuali sanzioni disciplinari comminate dalla stessa circolare ministeriale nei confronti dei docenti inadempienti. Ciò perché l'inadempimento, che costituisce presupposto per l'insorgenza della responsabilità disciplinare, può esistere solo in presenza di un obbligo che, a sua volta, può sussistere solo in costanza di rapporto di lavoro per effetto della previa stipula di un contratto.

— > Riproduzione riservata —

Esuberi, è corsa ai 180 giorni
Il direttore generale della...

Il direttore generale della...